

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 105

in data 08/10/2013

OGGETTO:

Intervento di disinfestazione delle palme contro il "Punteruolo Rosso".

II Sindaco

Preso atto che il "Rhyncophorus Ferrugineus" detto anche "punteruolo rosso della palma" è presente e diffuso in tutto il territorio cittadino e che è necessario attuare con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per l'eradicazione dell'insetto;

Considerato che tale parassita costituisce una minaccia mortale per le palme dovuta alla deposizione delle uova all'interno di queste, da cui nascono le larve dell'insetto che si nutrono dei fasci vascolari costituenti il tessuto vegetale e che da tale azione distruttiva deriva il collasso vegetativo delle palme intaccate;

Considerato che le palme sono ampiamente presenti sia nel verde pubblico che nel verde privato, rappresentando un bene di elevato valore ambientale, culturale e paesaggistico e se infestate da questo insetto possono costituire un grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante;

Visto il Decreto 9 novembre 2007 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali che dispone sulla lotta contro il "Punteruolo Rosso" su tutto il territorio della Repubblica Italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione attraverso l'applicazione delle normative comunitarie:

Vista la comunicazione pervenuta in data odierna con cui il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici ha affidato la disinfestazione contro il punteruolo rosso all'Azienda Nuova Prima S.r.l. Unipersonale di Marrubiu (OR) concordando l'intervento per il giorno 15 ottobre 2013, dalle ore 01,00 alle ore 06,30;

Attesa la necessità di rettificare la data della disinfestazione prevista dall'ordinanza sindacale numero 102 del 3 ottobre 2013;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale "il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Ordina

per i motivi indicati in premessa, il giorno martedì 15 ottobre 2013, dalle ore 01,00 fino alle ore 06,30 e comunque sino al termine delle operazioni, sarà effettuato nel centro abitato un intervento di disinfestazione contro il punteruolo rosso delle palme.

A tutela della salute pubblica, inoltre, si dispone quanto segue:

 ai pedoni è fatto divieto di transitare nelle vicinanze della macchina operatrice, stazionare negli spazi aperti vicini alle aree oggetto dell'intervento di disinfestazione, dall'inizio della disinfestazione e per circa 20 minuti dopo la stessa;

- durante le operazioni di disinfestazione gli infissi esterni delle abitazioni poste nelle aree di intervento dovranno essere tenuti rigorosamente chiusi, tale chiusura deve permanere per circa 60 minuti dopo il termine della disinfestazione;
- tutte le piante di uso alimentare coltivate in vaso, tutte le sostanze alimentari, tutti i giocattoli e la biancheria dovranno essere spostati dentro vani chiusi, anche per le 6 ore successive all'intervento:
- durante l'intervento, e anche per i 6 giorni successivi allo stesso, dovrà essere impedito agli animali da allevamento e agli animali domestici, l'assunzione di vegetazione radicata nelle aree oggetto del trattamento e cibo che sia venuto a contatto con le aree trattate;
- è vietato il consumo di ortaggi, frutta, ecc. coltivati nei terreni compresi nelle aree di intervento e nei terreni limitrofi e per 2 giorni dalla data della disinfestazione. Il consumo nei periodi successivi dovrà avvenire previo accurato lavaggio.

Avverte

- ai contravventori delle disposizioni indicate nel provvedimento ordinatorio saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- la Forza pubblica è incaricata di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

II Sindaco

dottor Aldo Pili